



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- Splafonamento dell'IVA: la detrazione non può precedere il versamento
- Come comportarsi in caso di fattura elettronica errata
- Criteri di determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Il bonus vacanze
- L'ACE delle società di capitali

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



8

Il Giudice ha sentenziato



10

.....	10
In breve.....	11
Splafonamento dell'IVA: la detrazione non può precedere il versamento	11
Come comportarsi in caso di fattura elettronica errata.....	13
L'Approfondimento – 1	16
Criteri di determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative	16
L'Approfondimento – 2	26
Il bonus vacanze	26
L'Approfondimento – 3	35
L'ACE delle società di capitali.....	35
L'angolo Informatico	45
Cache, Pop-up, cookie	45

Le prossime scadenze



49

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Cessione del credito d'imposta sugli affitti	IL SOLE 24 ORE 13.07.2020	È possibile trasferire dal 13/07 ai locatori il credito d'imposta maturato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio per poter così beneficiare dello sconto sull'importo dovuto tramite la procedura online dell'Agenzia delle Entrate con la modalità "fai da te" (questa modalità è valida sia per il decreto Cura Italia" e sia per il "Decreto Rilancio")
Correzione di fatture errate	IL SOLE 24 ORE 13.07.2020	Con la norma di comportamento n. 209 l'Associazione italiana dottori commercialisti ha chiarito le modalità per la correzione delle fatture elettroniche irregolari, precisando che è necessario il dialogo con la controparte. Le correzioni delle fatture riguardano errori relativi agli elementi obbligatori delle fatture sia sostanziali e sia formali (come previsto dall'art. 21 DPR 633/1972). Nel caso di operazione inesistente la fattura non va registrata.
Reddito di emergenza	ITALIA OGGI 13.07.2020	La richiesta del reddito di emergenza deve essere inoltrata entro il 31.07.2020 tale reddito è destinato alle famiglie senza reddito o con un reddito non regolare ed aventi un ISEE fino a 15.000 euro e senza alcuna condizione sul patrimonio immobiliare e ne su beni durevoli
Procedura per la cessione dei crediti d'imposta per gli affitti	IL SOLE 24 ORE 14.07.2020	Per la cessione dei crediti d'imposta per gli affitti è necessaria la comunicazione telematica da parte del cedente. Questa procedura è operativa dal 13.07.2020 sul sito web dell'Agenzia delle Entrate nella sezione "Comunicazione opzione crediti e detrazioni", tipo operazione "122-Cessione credito". Con la conferma di tale procedura il credito diventa visibile nel cassetto fiscale del cessionario e può essere compensato in modello F24.
Credito d'imposta per sanificazione	IL SOLE 24 ORE 14.07.2020	Per accedere ai fondi messi a disposizione per il credito d'imposta per le spese di

		sanificazione, i contribuenti dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 20.07.2020 al 07.09.2020 le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere fino al 31.12.2020
Credito d'imposta per sanificazione	IL SOLE 24 ORE 14.07.2020	Per accedere ai fondi messi a disposizione per il credito d'imposta per le spese di sanificazione, i contribuenti dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal 20.07.2020 al 07.09.2020 le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere fino al 31.12.2020
Formazione smart working studi professionali	ITALIA OGGI 14.07.2020	Fondoprofessioni con l'avviso n. 09/20 ha stanziato risorse finanziarie per specifici corsi di formazione per l'ottimizzazione dello smart working negli studi professionali. Gli studi potranno ottenere il rimborso della quota di partecipazione ai corsi
Sanzioni per detrazione 110% non spettante	ITALIA OGGI 15.07.2020	Nel D.L. 34/2020 sono state previste sanzioni pensanti nel caso sia accertata la mancanza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta del 110%. L'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del beneficiario con la maggiorazione di interesse e sanzioni come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997
Superbonus 110% e cessione alle banche	IL SOLE 24 ORE 16.07.2020	Banca Intesa e Unicredit hanno reso noto di essere pronte ad accettare i crediti d'imposta derivanti dai lavori che godranno del superbonus del 110%. Banca Intesa acquisterà i crediti d'imposta dei contribuenti sia in forma diretta e sia attraverso la cessione delle aziende si occuperà anche della gestione dei rapporti tra contribuente e impresa. Unicredit darà la possibilità di godere di una specie di prestito-ponte si potrà cedere il credito attivando una linea di credito o di finanziamento in attesa dei crediti

		d'imposta.
Conguagli modello 730	ITALIA OGGI 17.07.2020	L'Agenzia delle Entrate con delle faq presenti sul proprio sito ha precisato nell'ambito dell'assistenza fiscale che gli importi a debito nel primo mese di conguaglio non devono essere applicate sanzioni o interessi, mentre nel caso di conguaglio a seguito della rettifica del 730 già inviato con una determinazione di maggiore debito d'imposta devono essere applicati interessi dello 0,4% mensile oltre alla sanzione per tardivo versamento
Decreto rilancio convertito in legge	IL SOLE 24 ORE E ITALIA OGGI 17.07.2020	Con il D.L. 34/2020 convertito in legge si illustrano le principali novità inserite in sede di conversione (ora si attendono 155 decreti per l'attuazione delle misure previste): - Il superbonus del 110% è stato esteso anche alle seconde case composte da una o due unità immobiliari dello stesso proprietario (tranne per edifici dei lusso); - Il credito d'imposta per gli affitti degli immobili commerciali potrà essere ceduto dal conduttore al locatore con sconto sul canone mensile e potrà essere fruibile per negozi con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro; - Incentivi per l'acquisto di auto Euro 6 con rottamazione del vecchio usato di almeno 10 anni, per moto e motorini elettrici o ibridi bonus incentivo aumentato fino a 4.000 euro; - Possibilità di prolungare di ulteriori 4 settimane il limite di durata massima della cassa integrazione; - Proroga della durata dei contratti a termine e di quelli degli apprendisti in scadenza; - Aumento a 516 euro della pensione di invalidità; - Per i dipendenti pubblici prolungamento dello smart working fino al 31.12.2020; - Introdotta per i comuni la possibilità di premiare con sconto fino al 20% i

		soggetti che pagheranno l'Imu con addebito sul conto corrente; - Esenzione Tosap e Cosap per 2 mesi; - Proroga della validità delle carte di identità e patenti scadute durante il lockdown fino al 31.12.2020 - Utilizzo dei 30 giorni di congedo retribuito al 50% fino al 31.08.2020 per i soggetti con figli fino a 12 anni
Tax free shopping	ITALIA OGGI 18.07.2020	Per gli acquisti effettuati da viaggiatori extra Ue per quanto riguarda lo sgravio fiscale assume una particolare importanza il valore in fattura nel momento della cessione. La soglia minima dei 154,94 euro che garantisce lo sgravio dell'Iva può avere al suo interno diversi beni comprati e venduti dagli stessi soggetti, ma non può riferirsi a più cessioni e con compravendite avvenute in momenti diversi anche se documentante in unica fattura. (principio n. 8 del 16.07.2020)
Credito d'imposta per investimenti beni strumentali	IL SOLE 24 ORE 18.07.2020	Per le imprese agricole che fossero interessate ad investimenti in nuovi beni strumentali è rimasto meno di un semestre per procedere con l'acquisto ed usufruire del credito d'imposta del 40% per i beni che hanno le caratteristiche illustrate nell'allegato A della Legge 232/2016

L'Agenzia interpreta



Detrazione Iva per vendita occasionale di immobili	RISPOSTA INTERPELLO N. 200/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di immobili in regime di esenzione da IVA che viene effettuata in via occasionale non limita il diritto alla detrazione della società immobiliare che esercita solo l'attività di locazione pur avendo in oggetto sociale la compravendita.
Detassazione dei premi di risultato	RISOLUZIONE N. 36/E/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di sottoscrizione del contratto aziendale che istituisce un premio di risultato non sempre ha effetti sulla determinazione dell'ammontare del premio agevolabile in base alla L. 208/2015
Cessione del contratto di leasing immobiliare tassabile	INTERPELLO N. 209/2020	L'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 209/2020 ha precisato che il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing immobiliare da parte di un professionista è soggetto a tassazione per cessione di un elemento immateriale riferibile all'attività professionale (ex art. 54, c. 1-quater TUIR)
Adeguamento ambienti di lavoro e acquisto Dpi	CIRCOLARE N. 20/E/2020	Con la circolare citata l'Agenzia delle Entrate ha dato nuove indicazioni sul credito d'imposta spettante per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e sul credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale a causa dell'emergenza Covid-19 previsti dal D.L. 34/2020
Acconto con aliquota Iva ordinaria	INTERPELLO N. 216/2020	L'Agenzia delle Entrate con tale risposta ha chiarito che nel caso di una fattura d'acconto che sia stata assoggettata correttamente ad aliquota ordinaria se non c'è possibilità di distinguere le operazioni da assoggettare ad aliquota agevolata a consuntivo non si può emettere nota di variazione in diminuzione dell'imposta

Colonnine ricarica elettrica	INTERPELLO N. 218/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'installazione per uso privato della colonnina di ricarica elettrica nell'abitazione è assoggettata all'aliquota ordinaria del 22% (salvo che tale installazione non rientri nel impianto fotovoltaico in questo è possibile applicare l'aliquota del 10%)
Rinuncia al rimborso del biglietto ed erogazione liberale	RISOLUZIONE N. 40/E/2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di annullamento di un evento teatrale la rinuncia all'ottenimento del voucher per il rimborso del biglietto da parte dell'acquirente rappresenta un'erogazione liberale e quindi valida come credito d'imposta Art Bonus
Frodi su autovetture provenienti da paesi UE	PROVVEDIMENTO N. 265336 DEL 17.07.2020	Con il provvedimento citato l'Agenzia delle Entrate ha sbloccato l'attuazione della stretta antifrodi Iva sull'acquisto di auto usate o a chilometri zero da Paesi Ue.

Il Giudice ha sentenziato



Beni strumentali: entrata in funzione per procedura ammortamento	C.T.R. LOMBARDIA N. 930/26/2020	La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha stabilito che per la deducibilità delle quote di ammortamento del bene strumentale è necessario che il bene sia entrato in funzione nel ciclo produttivo
Responsabilità nell'impresa familiare	C.T.R. PUGLIA N. 541/04/2020	La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha precisato che l'impresa familiare in caso di maggiori ricavi emersi da accertamento possono determinare maggiore reddito in capo al titolare e non pro quota a carico dei collaboratori familiari. Tale orientamento è ormai consolidato in sede di giurisprudenza ma non a livello tributario in quanto si trovano sentenze opposte.
Firma digitale nella notifica cartella via PEC	CASSAZIONE ORDINANZA N. 14402/2020	La Cassazione ha affermato che nel caso di notifica della cartella via Pec, non c'è obbligo esclusivo di usare la firma digitale nel formato Cades dove il file viene generato con il finale "p7m" rispetto alla firma digitale in formato Pades nel quale il file presenta un'estensione in "pdf"
Detrazione Iva e splafonamento	CASSAZIONE ORDINANZA N. 14585/2020	La Cassazione ha affermato che in caso di splafonamento l'Iva è detraibile da parte dell'esportatore abituale solo se è versata nei termini altrimenti è nulla se viene rilevato che il pagamento è stato effettuato in maniera tardiva.
Professione Legale e l'Iva	CORTE DI GIUSTIZIA UE SENTENZA N. C- 424/19 DEL 16.07.2020	La Corte di Giustizia ha stabilito che è soggetto passivo Iva che esercita l'attività di avvocato ed è quindi considerato soggetto passivo Iva chiunque eserciti in modo indipendente in qualsiasi luogo un'attività economica indipendentemente dallo scopo o dai risultati

In breve

Splafonamento dell'IVA: la detrazione non può precedere il versamento

di Francesco Costa

E' stato sottoposto ai giudici il caso di una società, che aveva effettuato acquisti in regime di non imponibilità IVA ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, con la presentazione della dichiarazione d'intento per un ammontare superiore al plafond disponibile per l'anno 2001. Con tale splafonamento il soggetto passivo, aveva emesso autofattura e portato in detrazione con la dichiarazione relativa all'anno 2003 il credito IVA derivante dall'imposta che avrebbe dovuto versare. In quegli anni il diritto alla detrazione era ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello a cui era sorto (art. 19 comma 1 secondo periodo del DPR 633/72).

C'è da specificare che l'imposta dovuta era stata versata dalla società, unitamente agli interessi e sanzioni a seguito della notifica di avvisi di accertamento. Quindi la società sosteneva che il diritto alla detrazione dell'IVA non poteva essere negato in considerazione del principio UE di neutralità fiscale e dell'adempimento degli obblighi sostanziali in materia di IVA.

Per questo caso, è giusto prendere in considerazione quanto aveva espresso l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 16/2017 e la circolare 50/2002 dove aveva precisato tre distinte modalità di regolarizzazione dello splafonamento:

- Richiesta emissione delle note di variazione in aumento al cedente o prestatore;
- Emissione di autofattura e versamento diretto dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- Assolvimento dell'IVA, includendo interessi, in sede di liquidazione periodica.

La Corte di Cassazione ha premesso che il citato regime di non imponibilità IVA è subordinato al rispetto dei sottoelencati presupposti:

- Possono avvalersene solo i soggetti che hanno acquisito la qualifica di "esportatore abituale" avendo registrato un ammontare di corrispettivi, derivanti da cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72 superiore al 10% del volume d'affari rettificato;

- Prima di effettuare gli acquisti senza il pagamento dell'imposta il cessionario o committente deve predisporre la dichiarazione d'intento con la quale manifesta alla sua controparte l'intenzione di avvalersi di tale facoltà;
- I menzionati acquisti sono consentiti nel limite dei plafond disponibile.

È stato rilevato dai giudici che gli obblighi sostanziali previsti dalla normativa IVA, sono stati violati “essendo stata alterata l'ordinaria sequenza del versamento e della detrazione, indefettibile nel sistema IVA”.

Il soggetto passivo quindi non può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, prima di averla versata “sia perché in assenza di versamento non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di un credito IVA da portare in detrazione e sia perché si inciderebbe inevitabilmente sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo”.

Per concludere la Corte di Cassazione ha negato alla società il diritto alla detrazione dell'IVA versata, pur riconoscendo la possibilità di chiedere il rimborso della stessa dove sia previsto dalla legge.

Tale principio di diritto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14585 depositata il 9 luglio 2020.

L'ordinanza illustrata anche se non ne fa riferimento, prende sicuramente spunto dalla risoluzione 16/2017 dell'Agenzia delle Entrate che tratta la regolarizzazione della violazione connessa allo splafonamento che sanato con l'emissione della autofattura e con il versamento entro i termini di cui all'art. 13 del DLgs 472/97 della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs 471/97 (con ravvedimento operoso in misura ridotta) e infine l'annotazione in autofattura nel registro IVA degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione.

Come comportarsi in caso di fattura elettronica errata

di Alberto De Stefani

Nel caso in cui, non di rado, un soggetto riceva una fattura elettronica non corretta, è necessario rimediare a tale errore con obblighi che coinvolgono sia l'emittente sia il destinatario della fattura.

La prima regola è che il ricevente la fattura errata deve avvisare l'emittente per permettergli di apportare le dovute correzioni ai sensi dell'articolo 26 del DPR. 633/1972.

Nel caso in cui l'emittente non collabori, il committente deve, come suggerito dall'articolo 6, comma 8, lett. b) del D.lgs. 471/1997, presentare *"... all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta"*. In poche parole deve emettere un'autofattura.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, ha chiarito che, con l'avvento della fattura elettronica, è possibile emettere l'autofattura precisando nel documento integrativo il codice "TD20" e avendo cura di indicare nei dati del cedente quelli del fornitore e i propri nella sezione del cessionario.

Si rende necessario correggere la fattura, ai sensi dell'articolo 21 del DPR. 633/1972, se gli errori riguardano i dati che identificano le parti o se riguardano i dati propri dell'operazione, come ad esempio la quantità dei beni o la determinazione dell'imposta.

La risposta all'istanza di interpello n. 133/2020 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, ha comunque suggerito che prima di intraprendere la soluzione dell'autofattura, è opportuno che il cessionario inviti l'emittente a rettificare/annullare la fattura trasmettendo alla SDI l'opportuna nota di variazione.

Su questo argomento, anche i dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 209/2020, hanno espresso il loro parere. La norma analizza, a seconda dei casi, in che modo debba comportarsi il committente nel caso in cui il cedente non rettifichi la fattura sbagliata.

Si distinguono tre diversi casi: fattura ricevuta relativa ad operazioni inesistenti, fattura con indicato l'errato regime impositivo e infine la fattura che presenta errori che non incidono nella determinazione dell'imposta.

1. Fattura relativa ad operazioni inesistenti

In questo primo caso, colui che riceve la fattura non deve registrare la fattura e quindi nemmeno detrarre l'imposta, avvisando il cessionario affinché venga emessa la relativa nota di credito. Si ricorda infatti che utilizzare fatture per operazioni inesistenti è un comportamento che rileva sotto il profilo della responsabilità penale tributaria.

2. Fattura con errata applicazione del regime impositivo

In questo secondo caso, trattandosi comunque di un'operazione esistente, è consentito al cessionario di registrare la fattura tenendo comunque presente che l'errata applicazione dell'imposta può comportare un minore o maggiore addebito a titolo di rivalsa dell'Iva.

Nel primo caso (fattura con imposta inferiore), il destinatario della fattura può detrarre l'imposta, avvertendo comunque l'emittente. Deve comunque essere emessa la nota di rettifica. In caso contrario, entro 30 giorni dalla registrazione contabile, il cessionario deve trasmettere allo SDI l'autofattura e versare la differente imposta riscontrata.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26183/2014, ha comunque escluso la responsabilità per mancato auto assolvimento dell'imposta nel caso in cui la correzione riguardi elementi sostanziali relativi alla qualificazione della prestazione da un punto di vista giuridico-fiscale.

Se invece l'imposta non è dovuta, se si riferisce quindi a operazioni escluse o non imponibili o è stata applicata un'aliquota maggiore, la detrazione spetterebbe anche se è consigliato di evitare la detrazione dell'Iva per non incorrere nelle sanzioni dell'articolo 6, comma 6, del D.lgs. 471/1997.

Come nel caso precedente, il destinatario deve ricevere la nota di credito o, in caso contrario, emettere l'autofattura. In questo modo, è come se si rilevasse una nota di debito che va a ridurre sia l'Iva sia il debito verso il fornitore.

3. Fattura con errori che non incidono sul calcolo dell'imposta

Questi errori riguardano i dati anagrafici o la descrizione dei beni. In questo caso il soggetto passivo può registrare la fattura e conseguentemente detrarre la relativa imposta.

È tuttavia consentito richiedere da parte del cessionario l'emissione del nuovo documento corretto con la rettifica di quello precedentemente emesso. Diversamente, può emettere autofattura.

Questi comportamenti non sono tuttavia obbligatori, in quanto l'articolo 6, comma 8, lett. b), considera fatture irregolari e per le quali è necessario porre rimedio con i comportamenti sopra analizzati, solamente quelle che indicano un imponibile o un'imposta inferiori.

L'Approfondimento – 1

Criteri di determinazione e irrogazione delle sanzioni amministrative

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Spesso alle sanzioni amministrative non è data la giusta importanza, perché per la maggioranza degli addetti ai lavori queste non costituiscono altro che la fase conclusiva di un atto di contestazione.

Al contrario, prestare attenzione al procedimento di determinazione e irrogazione delle sanzioni potrebbe rivelarsi utile per ottenere uno sconto sulle pretese erariali e, in qualche caso, anche l'azzeramento delle sanzioni stesse.

Strettamente collegato al procedimento di determinazione e irrogazione delle sanzioni è, inoltre, l'art. 10, comma 3 dello Statuto dei contribuenti. Una disposizione che vieta di comminare sanzioni quando:

- la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
- il comportamento incriminato costituisce una mera violazione formale che non si traduce in un danno per l'Erario.

Premesso ciò ci occuperemo nel proseguo di sviluppare la tematica in oggetto soffermandoci in particolare sui criteri di determinazione e sui criteri di irrogazione delle sanzioni.

IL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Nell'ordinamento tributario domestico la disciplina di riferimento in materia di sanzioni amministrative è il Dlgs n. 472/1997.

Una normativa che nella maggior parte dei casi collega ad ogni violazione una sanzione che oscilla tra un minimo e un massimo. È il caso ad esempio della violazione relativa all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, che

comporta l'applicazione di una sanzione che può variare dal 120% al 240% dell'imposta dovuta con un minimo di € 250,00.

Dato per assodato che la sanzione può variare, sorge spontaneo chiedersi quali sono i criteri con cui l'Ufficio sceglie se applicare la sanzione minima, massima, ovvero quella intermedia.

La risposta al questo quesito la si trova nell'art. 7 del Dlgs n. 472/1997¹, che regola i criteri di determinazione delle sanzioni.

Dalla ratio di questa disposizione si evince chiaramente che il Fisco è dotato di un vero e proprio potere discrezionale che può applicare anche in modo differente a casi simili.

L'Ufficio, infatti, nel rispetto dei principi di legalità, personalità, uguaglianza e proporzionalità può irrogare la sanzione che ritiene più adeguata al caso di specie.

In particolare, nella determinazione della sanzione deve tener conto:

- della gravità della violazione, che può essere desunta anche dal comportamento del contribuente;
- dell'atteggiamento assunto dal contribuente. Nello specifico occorre aver riguardo a tutto ciò che il contribuente ha fatto per eliminare o attenuare le conseguenze derivanti dalla violazione;

della personalità del contribuente, desunta anche da eventuali precedenti fiscali e delle sue condizioni economiche e sociali.

I CHIARIMENTI DEL MEF

Con il documento di prassi n. 180/E/1998 il MEF ha chiarito che l'importo della sanzione deve essere correlato:

¹ L'art. 7 del Dlgs n. 472/1997 afferma che: "1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

3. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo".

- alla gravità della violazione. A tal fine è possibile far riferimento sia alla condotta tenuta dal contribuente, che all'opera svolta dallo stesso per eliminarne o attenuarne gli effetti;
- alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche e sociali.

GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE

La gravità della violazione può essere desunta:

- dall'importo del tributo la cui riscossione può essere preclusa, ovvero messa in pericolo;
- dal comportamento doloso o colposo tenuto dal contribuente in occasione della violazione commessa e dalla condotta successiva tenuta dallo stesso.

PERSONALITÀ E CONDIZIONI ECONOMICHE E SOCIALI DEL TRASGRESSORE

Per quanto attiene alla personalità del trasgressore osserviamo che questa può essere ricavata anche da eventuali precedenti fiscali.

In particolare, il Fisco può tener conto degli elementi rilevati in precedenti contestazioni e delle informazioni ricavabili dal sistema informativo.

Ad ogni modo, si segnala che la genericità delle indicazioni normative ha portato l'Ufficio nella stragrande maggioranza dei casi ad applicare la sanzione minima.

Detto ciò, rileviamo che la vigente disciplina concede all'Amministrazione Finanziaria anche la facoltà di amplificare o ridurre l'importo delle sanzioni. Più precisamente a norma:

- dell'art. 7 comma 3 del Dlgs n. 472/1997 la sanzione può essere aumentata nel caso della recidiva;
- dell'art. 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997 la sanzione può essere ridotta se applicando le regole ordinarie si registra una evidente sproporzione tra illecito commesso e misura punitiva.

LA RECIDIVA

In presenza di una recidiva la sanzione può essere aumentata della metà nei confronti di quei contribuenti che nei tre anni precedenti e/o nell'anno in corso hanno commesso violazioni della stessa indole. Nello specifico trattasi di violazioni che non devono essere state definite:

- con ravvedimento;
- per acquiescenza;
- per adesione;
- in mediazione o conciliazione.

Con la citata circolare n. 180/E/1998 il MEF ha, inoltre, chiarito che nella locuzione “**stessa indole**” devono essere ricomprese “**le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità**”.

In definitiva, in presenza di una recidiva:

- la sanzione può essere aumentata tramite il semplice riscontro formale di uno o più precedenti e senza che l'Ufficio sia tenuto a verificare se il nuovo comportamento illecito sia stato casuale o pianificato;
- il contribuente viene penalizzato in misura maggiore perché commettere più volte una stessa violazione equivale a “**prendersi gioco**” della Legge e delle Istituzioni.

SPROPORZIONE TRA ILLECITO E SANZIONE

In presenza di elementi che rendono evidente la sproporzione tra illecito e sanzione, quest'ultima può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Osserviamo anzitutto che prima della riforma del 2015 la possibilità per il Fisco di ridurre la sanzione era vincolata al ricorrere di “**eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo e la sanzione**”.

Diversamente, nella nuova formulazione le “**circostanze**” che rendono evidente la sproporzione tra tributo e sanzioni non sono più qualificate “**eccezionali**”. Pertanto, in virtù del principio del “**favor rei**” potranno godere del

trattamento migliorativo anche quei contribuenti sanzionati prima della riforma, a patto, però, che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.

IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Dal 2011, anno dell'ultima modifica operata dal Legislatore, il nostro apparato sanzionatorio prevede tre diversi procedimenti tramite i quali possono essere applicate le sanzioni:

1. un procedimento autonomo di irrogazione delle sanzioni non collegate al tributo. La norma di riferimento è l'art. 16 del Dlgs n. 472/1997², da leggere in coordinamento con la deroga contenuta nell'art. 17, comma 1³ dello stesso decreto;
2. un procedimento di imputazione delle sanzioni collegate al tributo cui le violazioni si riferiscono, che non richiede una previa contestazione e che si

² L'art. 16 del Dlgs n. 472/1997 prevede che: "1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.

7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3".

³ L'art. 17, comma 1 del Dlgs n. 472/1997 stabilisce che: "1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità".

concretizza con un atto contestuale a quello di accertamento o di rettifica. La norma di riferimento è l'art. 17, comma 1 del Dlgs n. 472/1997;

3. un procedimento di irrogazione immediata e diretta di iscrizione a ruolo delle sanzioni per omesso o ritardato versamento di tributi, ancorché risultanti dalle liquidazioni eseguite ai sensi delle disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, per le quali sanzioni è preclusa l'applicazione della definizione agevolata. La norma di riferimento è l'art. 17, comma 3 del Dlgs n. 472/1997⁴.

In buona sostanza, a seguito della modifica del 2011, l'Amministrazione finanziaria:

- non può irrogare sanzioni senza contestare preventivamente la violazione, perché le sanzioni comminate devono essere sempre riportate all'interno dell'avviso di accertamento o di rettifica;
- conserva a norma dell'art. 17, comma 3, Dlgs n. 472/1997 la facoltà di applicare le sanzioni, senza necessità di contestare preventivamente la violazione, per le somme iscritte a ruolo e per gli omessi e ritardati versamenti.

Con circolare n. 41/E/2011 l'Ufficio ha, inoltre, chiarito che ***“l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica, non è più rimessa alla facoltà dell'ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio. Il superamento del doppio binario, basato sulla previgente possibilità di irrogazione immediata o mediante separato atto di contestazione delle sanzioni correlate ai tributi, produce i seguenti effetti:***

- ***l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 29 del DL n. 78/2010, si riferirà sempre anche alle sanzioni collegate al relativo tributo;***

⁴ L'art. 17, comma 3 del Dlgs n. 472/1997 stabilisce che: “Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli artt. 54-bis e 60, sesto comma, del DPR n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3”.

- ***i benefici connessi alla definizione in adesione o per omessa impugnazione degli avvisi di accertamento o di rettifica del tributo si estenderanno sempre alle correlate sanzioni.***

La disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1.1.2011.

Resta fermo che il procedimento di cui all'art. 16 del Dlgs n. 472/1997 continuerà necessariamente ad essere utilizzato per le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestate nei confronti di soggetti quali, ad esempio, il coobbligato, non destinatario dell'avviso di accertamento"

LE MODALITÀ DI IRROGAZIONE AUTONOMA DELLE SANZIONI

L'art. 16 del Dlgs n. 472/1997 introduce una procedura ad hoc per il procedimento di applicazione autonoma delle sanzioni.

In particolare, viene stabilito che:

- l'Amministrazione Finanziaria deve notificare l'atto di contestazione, indicando a pena di nullità:
 - ✓ i fatti attribuiti al trasgressore;
 - ✓ gli elementi probatori;
 - ✓ le norme applicate;
 - ✓ i criteri che intende adottare per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i limiti edittali stabiliti dalla legge per le singole violazioni;
- una volta ricevuto l'atto di contestazione il contribuente può decidere se:
 1. definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Con la definizione agevolata si impedisce, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni accessorie;
 2. difendersi, presentando deduzioni mirate a smontare la contestazione;
 3. impugnare l'atto, secondo le ordinarie regole del contenzioso.

Relativamente alle tre diverse opzioni riservate al contribuente segnaliamo che:

- devono essere tutte indicate nell'atto ricevuto. A norma del comma 6 del Dlgs n. 472/1997 l'atto di contestazione deve, infatti, riportare ***“l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata”***;
- con documento di prassi n. 180/E/1998 il MEF ha precisato che:
- l'impugnazione immediata (ipotesi 3) comporta l'automatica conversione ***“ex lege”*** dell'atto di contestazione in provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
- l'Ufficio o l'Ente, nell'ipotesi 2, hanno la facoltà di non accogliere le deduzioni difensive degli interessati ed emanare un apposito atto di irrogazione delle sanzioni.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le tre opzioni riservate al contribuente sono tra loro alternative e sono legate, come stabilito dal comma 5 del citato art. 16 del Dlgs n. 472/1997, da un ordine di supremazia.

Premesso ciò, si osserva come l'art. 16 non ammetta l'impugnazione immediata dell'atto. A ciò si aggiunga che se l'impugnazione immediata fosse, comunque, proposta, l'atto diverrebbe improcedibile laddove il contribuente presentasse le proprie deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

A ben vedere, quindi, il Legislatore predilige la presentazione delle deduzioni difensive che, come stabilito dal comma 7 dell'art. 16 del Dlgs n. 472/1997, costituiscono una vera e propria forma di contraddittorio.

Nello specifico, una volta ricevute le deduzioni del contribuente l'Ufficio:

- entro il termine di decadenza di 1 anno dalla loro presentazione può irrogare le sanzioni motivando, a pena di nullità, con specifico atto non solo le proprie ragioni ma anche i motivi per i quali non sono state accolte le deduzioni del contribuente;

- nel caso siano state richieste le misure cautelari ex art. 22 del Dlgs n. 472/1997⁵ deve notificare il provvedimento entro 120 giorni.

Sembra utile segnalare, inoltre, che sempre nel 2011, con l'inserimento del comma 7-bis nell'art. 16 del Dlgs n. 472/1997 è stata introdotta una norma che prevede che ***“Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3”***.

In definitiva, per effetto di questa norma le sanzioni irrogate, se rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni del contribuente, possono essere ricalcolate entro il termine per la proposizione del ricorso con la riduzione di 1/3. Operando in questo modo, l'eventuale errore commesso dall'Ufficio non si traduce in una perdita di chances per il contribuente.

⁵ L'art. 22 del Dlgs n. 472/1997 afferma che: “1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entità dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione”.

Segnaliamo, infine, che con la citata circolare n. 41/E/2011 sono stati individuati i possibili esiti che seguono alla presentazione delle memorie difensive, ovvero:

1. **atto di irrogazione sanzioni con accoglimento totale o parziale delle deduzioni proposte.** In una simile evenienza il contribuente potrà definire in misura ridotta le sanzioni irrogate con il provvedimento ricevuto;
2. **atto di irrogazione sanzioni senza accoglimento delle deduzioni proposte.** In questo caso il contribuente potrà definire solo con il pagamento integrale delle somme richieste.

L'Approfondimento – 2

Il bonus vacanze

di Federico Camani

PREMESSA

Con l'approvazione del D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), è stato istituito il “bonus vacanze”. Usufruibile per l'80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% sotto forma di credito d'imposta detraibile in sede di dichiarazione dei redditi, il bonus vacanze è riconosciuto ai nuclei familiari che presentino un ISEE non superiore a 40.000 euro ed è utilizzabile a partire dal 1 luglio scorso, fino al 31.12.2020.

Nel decreto, anche nella versione convertita, sono stati identificati i soggetti beneficiari, gli aspetti qualitativi del bonus spettante, l'ammontare del credito utilizzabile nonché le sue modalità di utilizzo e di recupero rispettivamente da parte del contribuente e del fornitore del servizio.

Fondamentale è la presentazione del modello ISEE e il corretto conteggio del numero dei componenti del nucleo familiare nonché la conservazione del documento giustificativo di spesa che daranno la possibilità di definire con precisione l'ammontare del credito spettante, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e di credito d'imposta compensabile in sede di dichiarazione dei redditi.

Si illustrano, in questo intervento, i soggetti ammessi al beneficio, gli ambiti di applicazione del beneficio, i requisiti e le caratteristiche “fisiche” del bonus nonché le modalità di utilizzo del credito da parte del richiedente il servizio e le modalità di recupero dello stesso da parte del fornitore, ovvero della struttura turistico/ricettiva che offre il servizio.

I SOGGETTI AMMESSI

In attesa della conversione in Legge del D.L. 34/2020 (c.d. decreto “rilancio”), l'Agenzia delle Entrate aveva predisposto alcuni chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione del bonus previsto dall'articolo 176, D.L. 34/2020, il famigerato “bonus vacanze”. Si precisa che dalla conversione in legge, nulla risulta modificato con riferimento ai soggetti ammessi.

Il primo comma dell'articolo 176 individua, tra i possibili beneficiari, tutti i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro.

L'ISEE, istituito con D.lgs. 109/1998, è calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi. In questi giorni, l'INPS ha reso disponibile, sulla propria piattaforma web, una procedura automatizzata in grado di fornire al cittadino, in breve tempo, la dichiarazione ISEE precompilata. La procedura, suddivisa in due fasi (una di accettazione dei dati precompilati e una di inserimento dei dati mancanti) permette di recuperare il proprio ISEE nel giro di poche ore. Un passo in avanti dell'Amministrazione finanziaria e della previdenza italiana e, allo stesso tempo, un beneficio diretto nei confronti dei cittadini, non più costretti alle lunghe attese a cui eravamo abituati.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, l'Agenzia delle Entrate, con apposita circolare (Circolare n. 18/E del 03.07.2020), ha evidenziato che per "nucleo familiare", ai fini che qui interessano, si intende *"quello definito dal regolamento per la determinazione dell'ISEE, da non confondere con la nozione di «familiare a carico», ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Più precisamente, il «nucleo familiare» è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159."* Quanto all'articolo 4, D.P.R. 223/1989, agli effetti anagrafici per famiglia si intendono "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Di fatto, una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona."

Tuttavia, la norma prevede che il bonus vacanze possa essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici. Ciò significa che, se nel nucleo familiare, come risultante dalla DSU, sono presenti tre persone, un solo componente del nucleo avrà diritto al credito d'imposta vacanze per i servizi fruiti da tutto o parte del nucleo familiare.

La norma, inoltre, identifica una serie di soggetti “ospitanti” presso i quali il cittadino potrà spendere il proprio bonus. A riguardo, è stato fatto esplicito riferimento alle imprese turistico ricettive del territorio nazionale, agli agriturismi ed ai “bed & breakfast”, i quali dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva medesima.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. A titolo esemplificativo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO 2007 ovvero:

- 55.10.00 - Alberghi o strutture per fornitura di alloggio di breve durata presso. Alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20.10 - Villaggi turistici;
- 55.20.20 - Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 - Rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
- 55.20.40 - Colonie marine e montane;
- 55.20.50 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
 - i. fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
 - ii. cottage senza servizi di pulizia;
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole, di cui alla Legge 96/2006.

Si ricorda, inoltre, che tra i soggetti ospitanti compresi nella norma, vi sono anche:

- i soggetti che svolgono attività alberghiera o agrituristiche c.d. stagionale;

- i soggetti che svolgono attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i, TUIR.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Quanto all'ambito oggettivo di applicazione, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus vacanze sarà spendibile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistico/ricettive nonché di Bed & Breakfast (così come individuati nel precedente paragrafo) dal 01.07.2020 al 31.12.2020. Sulla base di queste disposizioni, l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni per i quali, almeno un giorno, ricada all'interno del sopracitato periodo.

Si precisa, inoltre, che il bonus vacanze spetta in relazione ad un unico soggiorno fruibile nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2020 e deve essere utilizzato relativamente al pagamento effettuato a favore della struttura ricettiva ospitante.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA "BONUS VACANZE"

Quanto alle caratteristiche vere e proprie del bonus vacanze, si ricorda che l'agevolazione prevista verrà erogata sotto forma di due tipologie di credito differenti:

- una prima parte (la più corposa) corrispondente ad un credito fruibile per il pagamento del soggiorno (quindi, sotto forma di sconto) in misura pari all'80 per cento dell'importo massimo spettante;
- la restante quota del 20 per cento sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, fruibile in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020 (Modello Redditi 2021).

Il Credito d'imposta Vacanze (così come denominato dall'Agenzia delle Entrate) è riconosciuto sulla base delle seguenti condizioni:

- l'importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in un'unica soluzione, in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;

- il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Tuttavia, sebbene la disposizione faccia esplicito riferimento alla fattura elettronica o al documento commerciale, è stata prevista la possibilità di utilizzare il bonus vacanze presso strutture ricettive agricole o bed & breakfast presso i quali non vige l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Ciò stante, ne consegue che le predette strutture ricettive nonché i contribuenti forfettari esercitanti le attività di cui alla sezione 55 (strutture turistico/alberghiere, agricole e bed & breakfast) possono applicare lo sconto in commento, previa emissione di fattura cartacea.

La fattura, il documento commerciale, lo scontrino o la ricevuta fiscale devono riportare il codice fiscale del componente del nucleo che fruisce dell'agevolazione. Al riguardo, si precisa che il componente del nucleo familiare con ISEE inferiore a 40.000 euro che effettua il pagamento può non coincidere con il soggetto che intende fruire del credito d'imposta vacanze, a nulla rilevando quale dei soggetti del nucleo sostiene la spesa.

La Circolare 18/E dell'Agenzia delle Entrate ci fornisce ulteriori chiarimenti in merito, evidenziando che:

- premesso che l'agevolazione fiscale si applica ai nuclei familiari così come definiti dalla normativa ISEE precedentemente citata, che differisce dalla definizione dei familiari fiscalmente a carico definita dall'articolo 12 del TUIR, qualora la fattura sia intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo solo se risulta appartenere al medesimo nucleo familiare ISEE”;
- in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il credito d'imposta vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata.

Con riguardo alle modalità di utilizzo, si evidenzia che il credito d'imposta vacanze deve essere utilizzato in un'unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e che non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno. Pertanto, nel caso in cui, per la prestazione del servizio turistico, sia emessa una fattura in acconto e una fattura a saldo, con i relativi pagamenti, il credito d'imposta vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione ad uno dei due pagamenti. Non può essere utilizzato, inoltre, sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall'unico fornitore.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Premesso che, come già anticipato, il bonus vacanze è fruibile esclusivamente per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico/ricettive nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast, il cittadino componente del nucleo familiare può usufruire del proprio bonus mediante l'utilizzo del codice univoco (o relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all'agevolazione. Non è ammesso l'utilizzo del credito per il tramite di soggetti intermediari o ausiliari che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata attraverso la nuova piattaforma "IO" della Pubblica Amministrazione (resa disponibile da PagoPA S.p.A.) da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare in possesso dell'identità SPID o della carta d'identità elettronica (CIE 3.0). Mediante un automatismo ed un servizio messo a disposizione dall'INPS, vengono verificati la sussistenza dei requisiti e comunicato al richiedente l'esito del riscontro.

Si ricorda che, preventivamente, il richiedente deve predisporre la procedura per la richiesta del modello ISEE, quest'ultimo disponibile precompilato nel sito web dell'INPS. Come ricordato precedentemente, la procedura permette di verificare la sussistenza dei requisiti reddituali per poter accedere al bonus vacanze.

Se con esito positivo, al richiedente viene comunicato l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto (80% dell'importo disponibile) e della detrazione fruibile (20% dell'importo). L'applicazione genera, inoltre, un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto.

Il codice univoco (o il relativo QR-code) può essere utilizzato anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator: in questi casi, è necessario che l'intermediario assicuri l'espletamento delle procedure comunicando al fornitore del servizio turistico il codice univoco (o relativo QR-code) unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura (ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, nel caso di fornitore esonerato dall'emissione della fattura elettronica) e all'importo del corrispettivo dovuto, ai fini dell'inserimento dei predetti dati nell'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, qualora il fornitore del servizio turistico sia un soggetto diverso da una ditta individuale, può incaricare, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, l'intermediario ad operare, in suo nome e per suo conto.

In entrambi i casi, il documento di spesa deve essere emesso in nome e per conto del fornitore del servizio turistico, secondo quanto disposto dall'articolo 21, D.P.R. 633/72. Una volta espletata la procedura e ricevuta la conferma dell'esito positivo dell'operazione a sistema, come indicato nel Provvedimento, l'operazione non può essere annullata: l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l'importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima consentita.

L'importo dell'agevolazione prevista non può essere, in ogni caso, oggetto di rimborso nell'ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico.

MISURA DEL CREDITO

Il credito d'imposta "bonus vacanze" è commisurato a seconda della composizione del nucleo familiare (sulla base di un ISEE inferiore a 40.000 euro) sulla base di:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- 150 se il nucleo è composto da una sola persona.

Si ricorda nuovamente che il bonus vacanze è fruibile esclusivamente nella misura:

- dell'80%, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

- del rimanente 20%, come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Il medesimo bonus non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico/alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi). Tutto ciò a conferma del fatto che il credito d'imposta vacanze non è erogato in egual misura indipendentemente dal corrispettivo dovuto ma sulla base sia dei componenti il nucleo familiare sia del corrispettivo medesimo che, se con capienza insufficiente, non permette di usufruire del bonus pieno.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco del richiedente (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell'intestatario del documento di spesa e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell'agevolazione e dell'importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l'applicazione dello sconto e, da questo momento, l'agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell'imposta sul valore aggiunto applicata sull'intero ammontare, e l'importo dello sconto applicato in base alle disposizioni.

Il credito d'imposta residuo, pari al 20% dell'importo spettante, unitamente al possesso della fattura/ricevuta fiscale o documento commerciale, può essere utilizzato in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2020. In caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi né richiesta a rimborso.

IL RIMBORSO DELLO SCONTO AL FORNITORE

Lo sconto che il fornitore del servizio subisce in sede di pagamento del corrispettivo è rimborsabile sotto forma di credito d'imposta. Tale credito è utilizzabile in compensazione con modello F24 oppure può essere ceduto a terzi o ad istituti di credito e/o intermediari finanziari.

Se il fornitore sceglie la prima soluzione, lo sconto effettuato in fattura si trasforma in un credito d'imposta fruibile esclusivamente in compensazione con modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo "6915", denominato "bonus vacanze", per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spettante ovvero per il recupero dello sconto praticato al richiedente il servizio.

In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi (anche diversi dai propri fornitori, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari), comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. La cessione può decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto.

Si ricorda, infine, che in caso di utilizzo in compensazione di un maggior credito (rispetto a quello spettante) o di cessione di un maggior credito, il fornitore del servizio risponde dell'utilizzo del credito eccedente pagando sanzioni e interessi.

L'Approfondimento – 3

L'ACE delle società di capitali

di Gianfranco Costa

L'aiuto alla crescita economica (ACE) è stata introdotta nel nostro ordinamento dall'articolo 1 del DL 202/2011 dall'allora Presidente del Consiglio Mario Monti. Aveva lo scopo di far finanziare, direttamente o indirettamente, le imprese italiane che notoriamente operavano con capitali di terzi. Quindi il fine primo era la patrimonializzazione delle imprese. Infatti veniva prevista un'agevolazione fiscale per coloro che:

- immettevano liquidità nella propria azienda;
- non prelevavano la liquidità aziendale mediante la distribuzione di utili.

La norma originaria ha avuto le sue evoluzioni e precisamente:

- Articolo 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016
- Decreto MEF 3.8.2017
- Articolo 1, comma 1080, Legge n. 145/2018
- Articolo 1, comma 287, Legge n. 160/2019.

L'importo ammesso in deduzione corrisponde al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio valutato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018, mediante l'applicazione dell'aliquota dell'1,3% alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010.

Va ricordato che la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato:

- è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi;
- ovvero è fruibile come credito d'imposta applicando a questa eccedenza l'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR, cioè l'aliquota IRES pari al 24%. Il credito d'imposta è utilizzato in diminuzione dell'IRAP e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano:

- come variazioni in aumento i conferimenti in denaro (compresi quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale) nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; ai fini della determinazione della variazione relativa a tali utili accantonati a riserva sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

- a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;
- b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato;

mentre non assumono rilevanza le riserve formate con utili:

1. derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati;
2. derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.

Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

- come variazioni in diminuzione:
 - i. le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
 - ii. gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
 - iii. gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

Per i soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle holding non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010.

Importante è poi verificare la data di rilevanza per il calcolo dell'ACE. In sintesi, il momento di rilevanza è dato:

- per i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
- per la rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia;

- per la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale dalla data in cui assume effetto la compensazione;
- per l'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, cioè l'anno della delibera.

Diversamente, i decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Ricordiamo che in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Altro aspetto influente è la durata dell'esercizio. Infatti, se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.

Per le società e gli enti commerciali non residenti l'agevolazione è fruibile dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31/12/2010. Passiamo ora ad analizzare il contenuto dei singoli righi del modello.

Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto	
1 0,00		2 0,00		3 0,00		4 0,00		5 0,00	
		Minor importo		Rendimento		Codice fiscale			
RS113		6 0,00		7 0,00		8 0,00			
		1,3%		Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile	
				9 0,00		10 0,00		(di cui 11 0,00	
		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero	
		12 0,00		13 0,00		14 0,00		15 0,00	
Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile			
RS114		1 0,00		2 0,00		3 0,00			
Addizionali		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
		4 0,00		5 0,00		5A 0,00		6 0,00	
Interpello		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017							
1 0,00		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
2 0,00		3 0,00		4 0,00		5 0,00		6 0,00	
RS115		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
6 0,00		7 0,00		8 0,00		9 0,00		10 0,00	
Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati		11 0,00					
10 0,00									

Le istruzioni del modello prevedono che nel rigo RS113 vada indicato:

- in colonna 1, l'importo degli incrementi del capitale proprio pari all'ammontare dei conferimenti in denaro e degli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili nonché le rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili;

- in colonna 2, l'importo dei decrementi del capitale proprio pari all'ammontare delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a sia in denaro che in natura, ai soci o partecipanti;
- in colonna 3, l'ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3/8/2017 previsto dall'articolo, comma 8, del DL 201/2011;
- in colonna 4, la differenza tra l'importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell'importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la colonna 4 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in colonna 5, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio. Rammentiamo che l'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, le istruzioni affermano che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
- in colonna 6, il minore tra gli importi di colonna 4 e di colonna 5; infatti, l'agevolazione va calcolata sul minore tra l'incremento e il patrimonio netto;
- in colonna 7, il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari all'1,3% dell'importo di colonna 6, se positivo;
- in colonna 8, il codice fiscale del soggetto trasparente partecipato (artt. 5 e/o 115 del TUIR) ovvero del Trust trasparente o misto di cui il dichiarante risulta beneficiario che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito d'impresa o il proprio reddito complessivo netto dichiarato, e in colonna 9 il relativo importo. Le istruzioni ricordano che qualora il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti deve compilare più moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro;

- in colonna 10, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS113, colonna 14, del modello REDDITI SC 2019. In presenza di operazioni di riorganizzazione aziendale quali fusioni o scissioni, la società avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare in questa colonna anche le eccedenze di rendimento nozionale proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei rigi RV34, colonna 2, e RV65, colonna 2;
- in colonna 11, la quota dell'importo indicato in colonna 10 non attribuibile ai soci (in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR) o al consolidato fiscale, in quanto generato anteriormente all'opzione per la trasparenza o per il consolidato;
- in colonna 12, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 7, quello indicato in colonna 9 (per i quali non è compilata la colonna 15) e quello indicato in colonna 10, di tutti i moduli compilati. Nel caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare in questa colonna il rendimento nozionale già al netto degli importi evidenziati nei rigi RV32, colonna 2, e RV63, colonna 2. Detto ammontare va riportato, a scomputo del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6, colonna 6, e/o nel rigo PN4, colonna 2, e/o nel rigo GN6, colonna 4, ovvero nel rigo TN4, colonna 4. Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto che abbia optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 o 116 del TUIR, ovvero sia un Trust trasparente, l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei suddetti rigi a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili ovvero ai beneficiari del Trust trasparente (rigi TN17 e PN10). In caso di Trust misto la quota non utilizzata nel rigo PN4, colonna 2, e non attribuita ai beneficiari va riportata nel quadro RN. Qualora, invece, il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale l'ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nel rigo GN6 a scomputo del proprio reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso (rigo GN22). L'eccedenza che non trova capienza in tale reddito complessivo globale netto di gruppo è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi. Le eccedenze non

trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

In caso di opzione per la branch exemption (ex articolo 168-ter del TUIR), l'ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all'impresa nel complesso; in questo caso l'importo del rendimento nozionale che eccede quello relativo all'impresa nel complesso è imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione che è conseguentemente ridotto;

- in colonna 13, l'importo del rendimento nozionale maturato nel 2019 (pari alla somma dell'importo di colonna 7 e degli importi di colonna 9 di tutti i moduli compilati), al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, ovvero dal reddito complessivo globale netto dichiarato di gruppo, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP. In caso di opzione per il consolidato nazionale o per la trasparenza fiscale esercitata per il periodo d'imposta 2019, le eccedenze di rendimento nozionale generatesi nel periodo d'imposta precedente (ricomprese nella colonna 10), non attribuibili alla fiscal unit o ai soci in quanto maturate anteriormente all'esercizio dell'opzione, possono essere oggetto di trasformazione in credito d'imposta utilizzabile esclusivamente a riduzione dell'IRAP (in tal senso la CM 21/E/2015);
- in colonna 14, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 12 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN, e/o dal reddito complessivo netto dichiarato di gruppo, al netto dell'importo indicato in colonna 13, che è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Nel rigo RS114, ai fini della maggiorazione del 10% dell'IRES prevista per i soggetti non operativi (società di comodo) dall'articolo 2, comma 36-quinquies, del D.L. n. 138 del 2011, va indicato:

- in colonna 1, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS114, colonna 3, del modello REDDITI SC 2019 (o nel rigo RS113, colonna 14, se nel periodo d'imposta precedente il contribuente non era soggetto passivo della maggiorazione IRES);

- in colonna 2, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 7 e colonna 9 del rigo RS113, di tutti i moduli compilati, e quello indicato in colonna 1 del presente rigo;
- in colonna 3, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 2 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alla maggiorazione di cui all'articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (rigo RQ62, colonna 7); tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Sempre nel rigo RS114, ai fini delle addizionali IRES (articolo 1, comma 65, L. 208/2015, o articolo 1, comma 716, L. 160/2019), va indicato:

- in colonna 4, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta;
- in colonna 5, l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra gli importi indicati in colonna 7 e colonna 9 del rigo RS113, di tutti i moduli compilati, e quello indicato in colonna 4 del presente rigo;
- in colonna 5A, ai fini dell'addizionale IRES di cui all'articolo 1, comma 65, della L. 208/2015, l'importo del rendimento nozionale maturato nel 2019 di colonna 5, al netto della quota utilizzata in deduzione dal reddito dichiarato nel quadro RQ, che è fruito come credito d'imposta in diminuzione dell'IRAP;
- in colonna 6, l'importo del rendimento nozionale di cui a colonna 5 che non è stato possibile utilizzare in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato assoggettato alle addizionali all'IRES (rigo RQ43, colonna 7), al netto dell'importo indicato in colonna 5A; tale importo è computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Il contribuente può interpellare l'amministrazione al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalità antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell'agevolazione. Il contribuente che intende fruire dell'agevolazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve esporre nel rigo RS115 gli elementi conoscitivi ivi indicati.

In particolare, nel rigo RS115 va indicato:

- in colonna 1:
 - i. il codice 1, in caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello,
 - ii. il codice 2, in caso di presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva;

- in colonna 2, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex articolo 10, comma 2, del decreto 3/8/2017;
- in colonna 3, l'ammontare dei conferimenti di colonna 2 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in colonna 4, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni ex articolo 10, comma 3, lett. a), del decreto 3/8/2017;
- in colonna 5, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 4 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in colonna 6, l'ammontare totale dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami d'aziende ex articolo 10, comma 3, lett. b), del decreto 3/8/2017;
- in colonna 7, l'ammontare dei corrispettivi di colonna 6 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in colonna 8, l'ammontare totale dei l'ammontare totale degli incrementi dei crediti di finanziamento ex articolo 10, comma 3, lett. c), del decreto 3/8/2017;
- in colonna 9, l'ammontare dei conferimenti di colonna 8 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio;
- in colonna 10, l'ammontare totale dei conferimenti in denaro ex articolo 10, comma 4, del decreto 3/8/2017;
- in colonna 11, l'ammontare dei conferimenti di colonna 10 che ha comportato una sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio.

ACE E QUADRO RN

La deduzione ACE 2019, determinata a rigo RS113, campo 12, va riportata a campo 6 "ACE" di rigo RN6 fino a concorrenza della somma dei redditi d'impresa determinati nei quadri RF e RH, al netto dell'importo di campo 5.

Per l'eccedenza (campo 12 del rigo RS113 – campo 6 di RD6) di dovrà alternativamente decidere se:

- riportarla nei periodi d'imposta successivi e va indicata nel rigo RS113 campo 14;
- trasformarla in credito d'imposta IRAP, indicandola nel campo 13 del rigo RS 113.

	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up	ACE
RN6	1 0,00	2 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00
	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Terzo settore	Reddito imponibile
	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00	11 0,00

ACE E TRASPARENZA FISCALE

Le srl trasparenti ex art. 116, TUIR, scomputano l'ACE dal relativo reddito complessivo netto. In

particolare, come sopra accennato:

- l'ammontare del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto è attribuito a ciascun socio proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione agli utili;
- la quota attribuita al socio concorre a formare il rendimento nozionale dello stesso deducibile dal relativo reddito d'impresa;
- l'eccedenza di rendimento nozionale generatasi in capo alla società prima dell'opzione per la trasparenza non è attribuibile al socio e può essere dedotta dal reddito della stessa.

Nella dichiarazione, oltre alla compilazione del prospetto presente nel quadro RS, è necessario indicare:

- l'ACE a campo 4 di rigo TN4 il cui ammontare non può eccedere il reddito riportato a campo 2;

TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore
	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00

- la quota ACE attribuita ai soci nel campo 1 del rigo TN 17.

TN17 Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili
	1	2	3
	.00	.00	.00

MAGGIORAZIONE IRES E ACE

Come accennato più sopra, le società di capitali che risultassero di comodo devono pagare una maggiorazione del 10" dell'IRES. È qualificata come imposta sostitutiva e va esposta nel quadro RQ. Ai fini della determinazione dell'imponibile su cui calcolare la maggiorazione, si terrà conto anche del rendimento nozionale ACE che andrà indicato nel campo 7 del rigo RQ62.

SEZIONE XVIII

**Maggiorazione IRES
per i soggetti
di comodo
(D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con modificazioni,
dalla L. 14 settembre
2011, n. 148)**

			Perdite pregresse	
Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena
1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 0,00
Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
11 0,00	12 0,00	13 0,00	14 0,00	15 0,00
Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
16 0,00	17 0,00	18 0,00	19 0,00	20 0,00
Imposta a debito	Imposta a credito			
21 0,00	22 0,00			

RQ62

L'angolo Informatico

Cache, Pop-up, cookie

di Daniele Ziantoni

Durante la navigazione in internet ci siamo spesso imbattuti in avvisi e banner pubblicitari tutti puntualmente mirati su alcuni argomenti di pagine visitate nei giorni precedenti.

Pensate, ad esempio, di aver visitato il sito di una marca di automobili e che, dopo qualche giorno, visitando un altro sito (ad esempio un sito di news fiscali) compaia della pubblicità che parli del nuovo modello di auto di quella determinata casa automobilistica.

Tutto ciò è possibile grazie ad una combinazione di elementi.

Vediamo ora di introdurre alcune nozioni fondamentali per capire come si arrivi a questo risultato.

- cache;
- pop-up;
- cookie;

Cache

Le pagine visitate durante la navigazione in Internet, vengono memorizzate su un'area temporanea del disco, detta cache. In questo modo, qualora si dovesse visualizzare nuovamente quella specifica pagina web, la visualizzazione diventa più veloce, questo perchè le pagine vengono caricate dal disco anziché dalla rete. La stessa memoria temporanea può servire a memorizzare pagine che saranno successivamente visualizzate con il browser in modalità off-line, cioè senza la connessione a Internet.

Tutto questo, alla lunga, occupa spazio sul disco fisso ma più nello specifico consente a terzi di ricostruire i siti visitati di recente con conseguenti problemi di privacy.

Quindi come eliminare questi siti dalla cache?

In prima battuta dipende dal tipo di browser usato. Tuttavia questo non è di particolare difficoltà in quanto presente, generalmente, nella sezione controlli o strumenti del programma oppure nella sezione privacy.

Ad esempio in Google Chrome è presente nei controlli (i 3 pallini verticali), andare successivamente in "impostazioni" e poi nella sezione "controllo di sicurezza", opzione "cancella cronologia, cookie, svuota cache".

Pop-up

Quando si accedono a siti web molte volte accade che si aprono diverse piccole finestre



Alcuni esempi di pop-up

Fonte: https://www.repubblica.it/tecnologia/2014/08/20/news/inventore_pop-up_chiede_scusa_al_mondo-94141788/

che contengono (il più delle volte) pubblicità o avvisi.

Questi strumenti sono nati con lo scopo di fornire un ausilio alla navigazione, bloccando l'uso del sito web sottostante in caso di errore. Questo strumento ha avuto una forte evoluzione diventando alla fine un banner pubblicitario. Questi pop-up, queste finestre, devono poter essere chiuse, di fatto però la X della chiusura è ben mimetizzata e costringe il più delle volte a cliccare sopra il pop-up e aprirne, quindi la pubblicità.

I programmi di navigazione danno, tuttavia, la possibilità di bloccarne l'apertura.

Anche in questo caso l'impostazione è facile da trovare, il più delle volte è presente nella stessa sezione di "sicurezza" di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente.

Prendendo sempre come esempio il browser Chrome, viene data la possibilità di bloccare l'apertura di pagine pop-up attraverso la scelta:

1. Impostazioni;
2. Sicurezza e privacy;
3. Pop-up e reindirizzamenti;
4. "blocca"

Cookie

Breve descrizione

I cookie sono file di testo che vengono creati quando si visita un sito web. Alla visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).

Lo scopo dei cookie

I cookie sono nati come dei file tecnici, la cui utilità è quella di consentire a un sito web di riconoscere il dispositivo dell'utente e memorizzare alcune informazioni utili al sito per il proprio funzionamento. Ma ci sono anche altre finalità, ovvero contribuiscono a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati sulle varie pagine web che si visitano siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.

Tutti quanti abbiamo accesso a delle aree riservate presenti in alcuni siti web, il più semplice dei quali è il proprio account di posta elettronica.

In un mondo dove la sicurezza dei dati è tutto ci vediamo costretti, tante volte, a fare in modo che il browser internet salvi le password o dei dati ripetitivi, l'uso di questi strumenti risulta molto utile, tuttavia si ricorda che è anche controproducente poiché non consente una verifica che l'utente sia veramente colui che può accedere a quel terminale.

In sostanza il cookie salva sul client delle informazioni che verranno inviate al server ogni qualvolta che quest'ultimo lo richieda.

Questa richiesta può essere "trasparente" ovvero mette a conoscenza l'utente dell'azione di invio informazioni da parte del client verso il server, esempio tipico sono appunto i dati di login salvati e che vengono caricati automaticamente dal client all'apertura della pagina.

Altre volte (il più delle volte per la verità) l'utente non è messo a conoscenza di questi invii. Si tratta di informazioni non sensibili ma che nel mondo dell'informazione di oggi sono preziose per "monitorare" e "personalizzare" gli avvisi pubblicitari.

I cookie sono quindi dei file che vengono salvati nel nostro sistema e che man mano che visitiamo vari siti raccolgono informazioni o, a richiesta dei vari siti web, ne forniscono..

Anche qui è facile capire come vi siano problematiche di privacy legate all'acquisizione di dati e trasmessi a terzi.

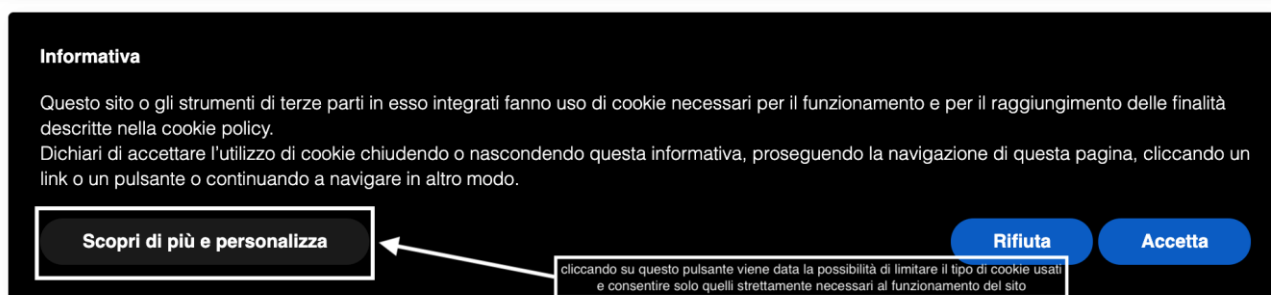
Recentemente questi cookie sono stati regolamentati e il loro uso è subordinato al rispetto di queste leggi, infatti molti siti all'accesso richiedono l'accettazione di queste policy attraverso la conferma presente nei banner.

Ma siamo costretti ad accettare i cookie così come vengono proposti?

I cookie contengono e raccolgono informazioni che, almeno in parte, sono necessarie per un corretto funzionamento del sistema. Altre informazioni, di carattere ad esempio pubblicitario non sono strettamente necessarie.

Per obbligo tutti i siti web che usano cookie devono dare la possibilità all'utente di selezionare il tipo di informazioni che vengono raccolte, dividendole in quelle strettamente necessarie (che per forza devono essere accettate) e altre superflue che possono essere rifiutate.

Si raccomanda quindi, qualora non si voglia che i propri dati vengano monitorati, di non accettare subito i cookie, ma di trovare le impostazioni presenti nel banner e di lasciare solo quelli necessari al funzionamento del sito web.



Impostazioni cookie del browser

I cookie sono in genere divisibili in cookie propri (cioè quelli utilizzati direttamente dal sito web che li ha generati) oppure “prelevati” da siti web di terze parti.

In questo caso la maggior parte delle volte trattasi di materiale pubblicitario e di profanazione dell'utente.

E' possibile bloccarli agendo nelle impostazioni del browser internet e impedendone la diffusione a siti diversi rispetto a quello iniziale.

Le prossime scadenze



25 luglio 2020

INTRASTAT – MENSILI E TRIMESTRALI

Presentazione degli elenchi riepilogativi mensili/trimestrali delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese/trimestre precedente

28 luglio 2020

DEPOSITO BILANCIO

Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 28.06.2020

30 luglio 2020

MODELLO REDDITI 2020

Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 29.04.2020) o della 1° rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. I soggetti non titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti

MODELLO IRAP 2020

Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione. (Il D.L. Rilancio 34/2020 all'art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e ne della prima rata acconto

2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019)

SOCIETÀ DI COMODO

Termine di versamento, in unica soluzione o della 1° rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, con la maggiorazione

ACCONTO 20%

Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione

INPS – SALDO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Termine per effettuare il versamento con l'applicazione di interessi del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps

SOSTITUTI D'IMPOSTA "MINIMI"

Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2019 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e

1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

CEDOLARE SECCA

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52) con maggiorazione

ISA

Termine per il versamento, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi

IMMOBILI ALL'ESTERO

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero IVIE a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la maggiorazione

ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020 con la maggiorazione

RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI IN CASO DI OPERAZIONI STRAORD.

Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta

coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie con la maggiorazione

RICONOSCIMENTO MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO

Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette o dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione

RIALLINEAMENTO PER SOCIETÀ IN CONSOLIDATO O TRASPARENZA

Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

Termine per il versamento della 1° o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019 con la maggiorazione

IVA

Versamento anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%

DIRITTO ANNUALE CCIA

Termine per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%

INPS – GESTIONE SEPARATA

Termine per il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata Inps

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per il versamento, dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione

CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in assenza di opzione della cedolare secca

31 luglio 2020

REDDITI 2020

I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi

FATTURA DIFFERITA

Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite

del proprio cedente nel corso del mese precedente

ENTI NON COMMERCIALI

Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento della relative imposte

VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° trimestre 2020

RIMBORSI

Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020 da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633

ESTEROMETRO

Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2020.

AGENTI

Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente
